

Forum per la Finanza Sostenibile Statuto

(versione approvata dall'Assemblea Ordinaria del 16 maggio 2018)

Art. 1 – Denominazione e Sede

- a** È costituita, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, l'associazione denominata "Forum per la Finanza Sostenibile".
- b** L'Associazione ha sede a Milano.
- c** La durata dell'associazione è fissata sino al 31 dicembre 2100, con facoltà di proroga da parte dell'assemblea dei soci.

Art. 2 – Sistema di regole di riferimento

- a** L'Associazione opera senza fini di lucro in conformità al presente statuto, alle leggi vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.
- b** Eventuali regolamenti interni possono essere approvati dal Consiglio, su proposta del Segretario Generale, per disciplinare in maniera specifica aspetti organizzativi ed operativi dell'attività della Associazione.
- c** I soci dell'Associazione sono tenuti alla osservanza delle norme del presente statuto.

Art. 3 – Finalità

- a** La missione dell'Associazione è la promozione della finanza sostenibile presso la comunità finanziaria italiana.
- b** Obiettivi dell'Associazione sono:
 - lo studio degli impatti dell'attività finanziaria sul contesto sociale, ambientale ed economico;
 - la diffusione di informazione e di conoscenza;
 - l'elaborazione di proposte innovative rivolte agli operatori, agli utenti dei servizi finanziari e ai decisori politici;
 - la crescita culturale ed il miglioramento delle capacità professionali tra gli operatori del settore;
 - la promozione del dialogo tra i diversi portatori di interesse.

Art. 4 – Strumenti

- a** Le finalità associative possono essere perseguite attraverso:
 - la promozione e la realizzazione di studi, ricerche e indagini;
 - l'organizzazione di convegni, workshop, seminari, incontri informativi, corsi di formazione o altri eventi culturali, nonché la partecipazione a iniziative analoghe realizzate da altri soggetti;
 - la pubblicazione di libri, dispense, riviste o articoli; la produzione e la diffusione di ogni altro strumento di comunicazione, su qualsivoglia supporto;
 - il lancio e la partecipazione di campagne di informazione e di sensibilizzazione;
 - la creazione e il mantenimento di relazioni con istituzioni od organizzazioni parimenti interessate, anche in via non strutturale, al raggiungimento di obiettivi analoghi a quelli dell'Associazione;
 - ogni altra attività necessaria al perseguimento delle proprie finalità.

- b** L'Associazione collabora con tutte le istituzioni e le organizzazioni pubbliche e private che ne condividono gli scopi istitutivi. A questo fine essa può aderire ad organismi sia nazionali che internazionali e stipulare convenzioni o accordi con altre organizzazioni le cui attività risultino coerenti con lo spirito associativo.

Art. 5 – Soci; ammissibilità ed esclusione

- a** Possono aderire all'Associazione, dietro corresponsione della quota associativa, soggetti privati, enti od organizzazioni, sia del settore privato che pubblico, con o senza fini di lucro, che ne condividono le finalità e gli scopi.
- b** In particolare, l'Associazione si rivolge a società, enti, associazioni, fondazioni, consorzi e individui privati che svolgano:
- attività finanziaria o di erogazione di servizi connessi (per esempio, banche, istituti di credito di medio e lungo termine, compagnie di assicurazione, società di gestione del risparmio, società di intermediazione mobiliare o simili);
 - attività di studio o di ricerca (per esempio, università, centri di ricerca o simili);
 - attività di promozione culturale o sociale (per esempio, associazioni ambientaliste, di difesa di consumatori ed utenti, di solidarietà sociale o simili);
 - attività di consulenza o di erogazione di servizi alle imprese;
 - attività di rappresentanza di interessi economici e sociali (per esempio, associazioni professionali e di categoria, sindacati o simili);
 - attività di pubblica amministrazione (per esempio, Camere di commercio, Ministeri, Enti di ricerca, Enti Territoriali o simili);
 - attività di raccolta, elaborazione e diffusione di informazione e di conoscenza (per esempio, case editrici, società o gruppi editoriali operanti nel settore giornalistico, televisivo, radiofonico o multimediale).
- c** Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. L'ammissione all'Associazione è deliberata da parte del Consiglio il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea Generale.
- d** La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
- e** I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:
- dimissione volontaria, comunicata entro il 30 novembre dell'anno precedente;
 - morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
 - radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio (anche su proposta del Segretario Generale), pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che con la sua condotta si ponga in contrasto con le finalità del Forum, o ne danneggi gravemente l'immagine, o costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio.

Art. 6 – Diritti dei soci

- a** La qualifica di socio attribuisce il diritto di partecipare all'attività sociale e alle iniziative realizzate dall'Associazione.
- b** Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica, chi ne ha la legale rappresentanza indica il nome delle persone cui il beneficio di cui alla precedente lettera A si intende esteso.

Art. 7 – Categorie di soci e diritti connessi

- a** Le categorie di associati si articolano in relazione alla quota sottoscritta e al livello di coinvolgimento nella determinazione delle politiche e delle strategie del Forum. Più precisamente, si distinguono:

- soci ordinari – versano l'intera quota associativa e partecipano all'Assemblea con diritto al voto;
 - soci sostenitori – versano una quota maggiorata e, oltre a partecipare all'Assemblea con diritto al voto, hanno diritto a una quota riservata di membri del Consiglio;
- b** Le quote di associazione sono deliberate annualmente dal Consiglio, il quale può stabilire fasce di importo differenziate in relazione alle caratteristiche, per esempio dimensionali, dei soggetti associati ovvero al contributo di diversa natura che essi possono portare a beneficio dell'Associazione.

Art. 8 – Organi dell'Associazione

- a** Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea,
 - il Consiglio,
 - il Presidente,
 - il Segretario Generale,
 - il Collegio dei Revisori.

Art. 9 – L'Assemblea

- a** L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
- b** Spetta all'Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita e ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.
- c** L'Assemblea viene indetta dal Presidente in sessione ordinaria almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l'esame del bilancio preventivo. Tale convocazione può venire posticipata di ulteriori due mesi per comprovate difficoltà di ordine amministrativo od organizzativo.
- d** La convocazione dell'Assemblea ordinaria può, inoltre, essere richiesta dal Consiglio o da almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta, che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Presidente.
- e** L'assemblea viene essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
- f** La convocazione dell'Assemblea ordinaria avviene con almeno otto giorni di anticipo mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea sono indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza anche di un'eventuale seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.
- g** L'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti aventi diritto al voto.
- h** Ogni socio, fatta eccezione per la categoria degli associati aderenti privi del diritto di voto, ha diritto ad un solo voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, al massimo due associati. Se il socio è una persona giuridica, chi ne ha la legale rappresentanza o il soggetto da questi delegato è tenuto ad indicare tale potere formalmente.
- i** Le assemblee sono presiedute dal Presidente; in assenza del Presidente, l'Assemblea elegge il Presidente della seduta.
- j** Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

- k** L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.
- l** Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso viene inviata, con le formalità ritenute più idonee, ai Soci ed è a disposizione di tutti gli associati.
- m** L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente con le medesime modalità previste per l'Assemblea ordinaria almeno quindici giorni prima dell'adunanza.
- n** L'Assemblea straordinaria è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- o** L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

Art. 10 – Il Consiglio

- a** Il Consiglio è composto da un minimo di nove ad un massimo di quindici membri eletti dall'Assemblea nella misura di un terzo da parte dai Soci Sostenitori, nella misura dei due terzi dai Soci Ordinari.
- b** Il numero dei componenti del Consiglio è deliberato dall'Assemblea, su proposta del Segretario Generale. Un terzo dei Consiglieri, fino a un massimo di tre, appartiene alla categoria dei Soci Sostenitori. Per quanto possibile, in base alle candidature ricevute, almeno un Consigliere dev'essere espressione del Terzo Settore e almeno un Consigliere dev'essere espressione delle Associazioni di categoria.
- c** Il Consiglio viene rinnovato ogni anno per un terzo dei suoi componenti.
- d** Chiunque abbia i requisiti di onorabilità (cfr. art. 2382 cc.) è eleggibile alla carica di Consigliere. Il Consigliere, nell'esercizio della propria funzione, è tenuto a perseguire la missione dell'Associazione e a rendere trasparente ogni situazione di possibile conflitto di interesse.
- e** Ciascun Consigliere resta in carica per tre anni ed è rieleggibile per un ulteriore triennio consecutivo, decorso il quale cessa dalla carica e potrà essere rieletto quando sarà trascorso un anno. Il Consigliere decade automaticamente qualora non partecipi a tre riunioni consecutive del Consiglio. Nel caso in cui cessi il suo rapporto con l'organizzazione di appartenenza associata al Forum, il Consigliere decaduto viene sostituito, nella prima seduta successiva, da un altro rappresentante designato dall'organizzazione di appartenenza associata al Forum. In mancanza di designazione di un sostituto, il Consiglio può deliberare – ove sussistano le condizioni per il suo buon funzionamento – di proseguire comunque la propria attività fino alla successiva Assemblea, in occasione della quale si provvederà al reintegro del Consiglio stesso.
- f** Il Consiglio si riunisce almeno quattro volte all'anno ed è presieduto dal Presidente. Viene convocato dal Presidente, su proposta del Segretario Generale, il quale partecipa con diritto di intervento ma non di voto, garantisce l'istruttoria dei punti in discussione, e redige i verbali. Le riunioni del Consiglio si possono svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti; verificandosi tali requisiti il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.
- g** Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
- h** Le deliberazioni del Consiglio per la loro validità devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario Generale. Lo stesso deve essere a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio atte a garantirne la massima diffusione.
- i** Nel caso in cui per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio può deliberare – ove sussistano le condizioni per il suo

buon funzionamento – di proseguire comunque la propria attività fino alla successiva Assemblea, in occasione della quale si provvederà al reintegro del Consiglio stesso.

j Il Consiglio:

- nomina il Segretario Generale;
- attua gli indirizzi di politica generale indicati dall'Assemblea attraverso la pianificazione delle attività;
- adotta il bilancio preventivo ed il rendiconto economico-finanziario consuntivo da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea;
- delibera sulle domande di ammissione dei soci;
- adotta i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- fissa le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta l'anno e dell'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto da almeno un terzo dei soci;
- approva, su proposta del Segretario Generale, i regolamenti interni relativi all'attività sociale;
- approva, su proposta del Segretario Generale, le politiche sul personale;
- assume le deliberazioni su tutte le materie non esplicitamente riservate alla competenza dell'Assemblea.

k Il Consiglio può istituire Commissioni consultive temporanee o permanenti per istruire o approfondire questioni specifiche.

Art. 11 – Il Presidente

- a** Il Presidente viene eletto dal Consiglio a maggioranza assoluta e rimane in carica fino alla scadenza del proprio mandato di Consigliere.
- b** Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione, ivi compresa la facoltà di agire e di resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti.
- c** Convoca le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio e ne stabilisce, su proposta del Segretario Generale, l'ordine del giorno.
- d** Nei casi di assenza o impedimento o nel caso in cui la carica resti vacante, il Presidente è sostituito dal Consigliere più anziano in carica ovvero, in caso di pari permanenza, dal Consigliere più anziano di età.

Art. 12 – Il Segretario Generale

- a** Il Segretario Generale è il garante dell'attuazione dei deliberati associativi; a tale scopo, esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per attuare il programma di attività.
- b** Viene nominato dal Consiglio, che ne stabilisce l'eventuale compenso, e rimane in carica tre anni, con possibilità di rinnovo.
- c** Ha la rappresentanza dell'Associazione e, nell'ambito delle linee guida stabilite dal Consiglio, compie tutti gli atti giuridici e amministrativi che la impegnano, quali - a titolo di esempio - la stipula di convenzioni, la sottoscrizione di contratti, l'eventuale assunzione e licenziamento del personale dipendente, ecc.
- d** Egli è il portavoce ufficiale dell'Associazione. Sovrintende alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione, assicurandone la regolarità sotto il profilo della gestione patrimoniale e del conto economico, e predispose il bilancio consuntivo e previsionale.

Art. 13 – Il Collegio dei Revisori

- a** Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi ed almeno due membri supplenti eletti ogni tre anni dalla assemblea, nel rispetto delle norme di legge in vigore, tra professionisti iscritti al Registro dei Revisori Contabili.
- b** Il Collegio svolge funzioni di controllo sulla attività amministrativa contabile dell'Associazione. In occasione dell'Assemblea annuale il Collegio sottopone

all'approvazione dell'Assemblea una relazione sul rendiconto e sulle attività di controllo svolte nell'anno.

- c** Le riunioni del Collegio si possono svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti; verificandosi tali requisiti il Collegio dei revisori si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente del Collegio.

Art. 14 – Risorse economiche

- a** Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
- le quote associative annuali come determinate annualmente dal Consiglio;
 - i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
 - le sponsorizzazioni, le donazioni, le oblazioni e i lasciti di terzi, i contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche o private, finalizzati al sostegno di specifiche attività o progetti;
 - entrate derivanti dalle attività istituzionali;
 - ogni altro tipo di entrata dipendente da attività connesse a quelle istituzionali.
- b** Gli avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, non possono essere distribuiti, neanche in modo indiretto, e devono essere reimpiegati per il raggiungimento delle finalità associative.

Art. 15 – Esercizio finanziario

- a** L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
- b** Per ogni esercizio è predisposto un bilancio annuale.
- c** Entro il 30 di aprile di ogni anno, il Consiglio redige il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
- d** Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
- e** Il bilancio deve essere depositato presso la sede sociale a disposizione di tutti gli associati almeno quindici giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio.

Art. 16 – Scioglimento e Destinazione del patrimonio

- a** Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, convocata in seduta straordinaria.
- b** L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina i liquidatori, determinandone i poteri anche per quanto riguarda la destinazione dei fondi eventualmente residuali.
- c** In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione deve comunque essere devoluto ad altra associazione, con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 662/96.

Art. 17 – Norma conclusiva

- a** Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge vigenti e ai principi dell'ordinamento giuridico italiano.